

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Verso l'eliminazione del voto ai seggi?

In occasione della scorsa votazione federale sugli accordi di Schengen/Dublino, a seguito della possibilità di votare per corrispondenza, in alcuni Comuni ticinesi i seggi sono stati aperti "ad orario ridotto".

Dal punto di vista legale, la possibilità di ridurre gli orari d'apertura dei seggi si fonda sul (nuovo) art. 27 cpv 2 LEDP (Legge sull'esercizio dei diritti politici), che recita:

**"Art. 27 LEDP**

*<sup>2</sup>Una riduzione dei giorni e degli orari per le operazioni di voto o una loro estensione a partire dal giovedì precedente può essere stabilita:*

- a) per le votazioni e le elezioni cantonali e federali dal Consiglio di Stato;*
- b) per le votazioni e le elezioni comunali dal Municipio".*

In seguito a questa disposizione, alcuni Comuni ticinesi hanno dunque chiesto ed ottenuto dal Cantone il permesso di ridurre gli orari d'apertura dei seggi.

Ad esempio il Comune di Savosa - che proprio piccolo non è, avendo oltre 2000 abitanti - ha chiesto e, in data 18 aprile 2005, ottenuto, che *"con effetto a decorrere dalla prossima consultazione del 5 giugno 2005 e per tutte le votazioni federali e cantonali seguenti, i seggi saranno aperti unicamente la domenica delle ore 09.00 alle ore 12.00"* (cfr allegato, reperibile anche sul sito [www.savosa.ch](http://www.savosa.ch)).

La possibilità di mettere in atto, oltre che delle estensioni, anche delle riduzioni dei giorni e degli orari per le operazioni di voto, è stata introdotta dalla maggioranza del Parlamento ticinese tramite approvazione del Messaggio 5621 del Consiglio di Stato. Il Messaggio 5621 è a sua volta stato redatto per sancire l'introduzione del voto per corrispondenza non solo per le votazioni federali, ma anche per quelle cantonali e comunali.

L'art. 34 della Costituzione cantonale ha però il seguente tenore:

**"Art. 34 - Informazione e agevolazione del voto**

*<sup>1</sup>Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.*

*<sup>2</sup>L'esercizio del diritto di voto deve essere agevolato".*

Alla luce dell'art. 34 cpv. 2 della Costituzione ticinese, le possibilità contemplate dall'art 27 cpv. 2 LEDP suscitano degli interrogativi. In effetti, è senz'altro vero che l'introduzione del voto per corrispondenza non solo sui temi federali, ma anche su quelli cantonali e comunali, agevola il diritto di voto, così come negli intendimenti costituzionali. Tuttavia la riduzione degli orari d'apertura dei seggi ottiene tendenzialmente il risultato opposto. Ora, visto l'ampio gradimento che sembra riscuotere il voto per corrispondenza, c'è da attendersi che la riduzione degli orari d'apertura dei seggi, diventi non già l'eccezione ma - in caso di prassi particolarmente largheggiante da parte cantonale nell'autorizzare le riduzioni - regola. Anche per Comuni di dimensioni medio-grandi.

Si aprono dunque le porte, a nostro avviso, ad uno scenario contrastante con i disposti costituzionali enunciati dal citato art. 34 cpv. 2 Cost TI.

E, se da un lato è comprensibile che i Comuni tentino di risparmiare riducendo gli orari d'apertura dei seggi, sarebbe a nostro avviso politicamente e costituzionalmente discutibile se, per permettere di conseguire un risparmio (oltretutto di entità assai modesta), l'autorità cantonale accordasse alla totalità o quasi dei Comuni richiedenti, l'introduzione di riduzioni d'orario dei seggi. Riduzioni che di fatto costituiscono delle limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale quale è quello di voto secondo le modalità tradizionali della nostra cultura politica (voto al seggio, con conseguenti aspetti aggregativi).

In sostanza, il voto per corrispondenza dovrebbe a nostro avviso costituire un complemento del voto tradizionale al seggio; non dovrebbe però diventare il pretesto per una sua progressiva eliminazione.

Né va dimenticato che i seggi sono il "luogo deputato" per la raccolta di firme per iniziative popolari e referendum, in quanto la raccolta presso i seggi dà la sicurezza di ottenere le sottoscrizioni di cittadini votanti e residenti in un determinato Comune.

La riduzione degli orari d'apertura dei seggi avrà la palese conseguenza di spingere un numero sempre maggiore di votanti verso il voto per corrispondenza. La raccolta di sottoscrizioni ai seggi diventerà dunque ancora meno efficace a causa della diminuita affluenza.

Alla luce delle precedenti considerazioni, chiediamo dunque al Consiglio di Stato:

- 1) Quanti e quali sono i Comuni che hanno finora ottenuto dal Cantone l'autorizzazione di ridurre gli orari d'apertura dei seggi?
- 2) Quale prassi intende adottare il Consiglio di Stato nell'esaminare future richieste di riduzione degli orari d'apertura dei seggi? Permissiva o restrittiva?
- 3) In quale conto verrà tenuto il numero di votanti nei Comuni richiedenti?
- 4) In quale conto verrà tenuta l'estensione del Comune, frazioni incluse?
- 5) Non ritiene il Consiglio di Stato che una prassi di tipo permissivo rischi di entrare in conflitto con gli intendimenti dell'art. 34 cpv. 2 della Costituzione ticinese?
- 6) È possibile che, in futuro, anche i maggiori centri urbani ticinesi possano ottenere l'autorizzazione a ridurre alla sola domenica mattina l'orario di apertura dei seggi?
- 7) Non ritiene il Consiglio di Stato che l'introduzione, nell'art. 27 LEDP, di criteri restrittivi, limitanti le possibilità di riduzione degli orari d'apertura dei seggi, sia opportuna se non addirittura costituzionalmente auspicabile?
- 8) Il Consiglio di Stato intende il voto per corrispondenza come un supporto al voto al seggio, o come un'alternativa volta a soppiantarli? L'ipotesi di progressiva eliminazione del voto al seggio così come lo conosce la nostra tradizione politica, trova consenziente il Consiglio di Stato?

LORENZO QUADRI  
JACQUES DUCRY